2.2 La casella P.E.C. (posta elettronica certificata) della Commissione per l'accesso

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del d.P.R. n. 184 del 2006 , il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso possono essere trasmessi, oltre che mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, vigente.

Conseguentemente, la Commissione per l'accesso, a partire dall'anno 2006, ha iniziato a ricevere ed a trattare regolarmente anche i ricorsi pervenuti non in forma cartacea ma a mezzo e-mail.

Successivamente, dal mese di dicembre 2010, la Commissione per l'accesso - pur continuando ad accettare sia i ricorsi pervenuti in forma cartacea, sia i ricorsi pervenuti a mezzo posta elettronica non certificata - si è dotata di una casella di posta elettronica certificata, che ha consentito, dato il valore legale della stessa, di poter trasmettere le decisioni esclusivamente in forma elettronica, omettendo l'invio cartaceo a mezzo raccomandata A.R., necessario nei soli casi in cui il ricorrente sia sprovvisto di PEC.

Ciò ha comportato un notevole risparmio di risorse, sia in termini di consumo di carta, sia di diminuzione di spese di spedizione delle decisioni.

Nel 2011 e nel 2012 il numero dei ricorrenti che si sono serviti della P.E.C., in luogo della posta cartacea, è andato sempre maggiormente crescendo.

Nel corso dell'anno 2013 si è registrato un ulteriore forte incremento, rispetto al 2012, dell'utilizzo della posta elettronica certificata, divenuto lo strumento principale per l'invio dei ricorsi da parte degli utenti, che negli anni precedenti inviavano prevalentemente in forma cartacea i ricorsi e le richieste di parere alla Commissione.

Come si evince dalla seguente figura 8, di seguito riportata, nel 2013, oltre il 60% dei ricorsi è stato presentato a mezzo posta elettronica certificata.

Figura 8: dematerializzazione lavori della Commissione – percentuale dei ricorsi presentati a mezzo PEC per anno di riferimento

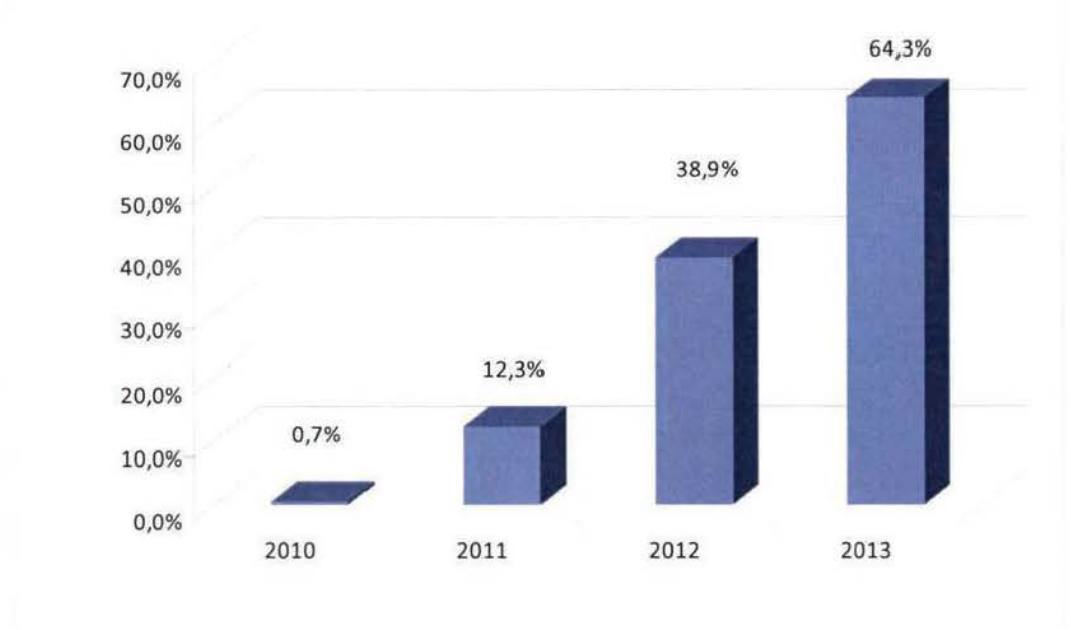

Dal grafico sopra riportato si evince che i ricorsi presentati alla Commissione per l'accesso a mezzo posta elettronica certificata, da parte dei cittadini, sono notevolmente aumentati di numero nel corso degli ultimi quattro anni.

In particolare, si può osservare una forte crescita dell'utilizzo della PEC a partire dall'anno 2012, in cui si registra il 38,9% e nell'anno 2013 in cui il dato si attesta al 64,3% dei ricorsi presentati alla Commissione, pervenuti a mezzo P.E.C.

3 Il sito internet della Commissione per l'accesso

La struttura di supporto cura la pubblicazione sul sito internet, www.commissioneaccesso.it, di tutto ciò che attiene all'attività della Commissione.

Il sito internet, curato dalla struttura, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati sensibili contenuti nelle decisioni e nei pareri, rende conoscibili i lavori della Commissione, riporta la modulistica per la proposizione dei ricorsi, nonché le pubblicazioni, la giurisprudenza e la normativa in materia di accesso ai documenti.

Sul sito è anche accessibile l'archivio degli atti concernenti la disciplina del diritto d'accesso, previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, trasmessi per via telematica alla Commissione per l'accesso.

Collegandosi al sito della Commissione, i cittadini e le amministrazioni coinvolte vengono posti a conoscenza, in tempo reale, delle convocazioni di ogni seduta plenaria della Commissione per l'accesso in cui sono trattate le richieste di parere e i ricorsi presentati avverso i dinieghi di accesso delle amministrazioni.

Il forte successo del sito internet della Commissione presso gli utenti, registrato negli anni 2010, 2011 e 2012 è stato confermato anche nel 2013, in cui si è registrato un numero di visitatori e di accessi sempre crescenti.

Nelle figure 9 e seguenti è riportato il riepilogo dei dati registrati nel corso dell'anno 2013.

In particolare si può osservare che, anche se il numero di visitatori diversi è lievemente diminuito passando dai 52.142 del 2012 ai 50.146 del 2013, è tuttavia aumentato il numero di visite, cioè di esplorazioni più approfondite nella navigazione del sito che è passato da 70.739 nell'anno 2012 a 72.675 visite nell'anno 2013.

Gli accessi mensili, sono stati decine di migliaia, con picchi di 68.690 accessi nel mese di novembre 2013, di 68.307 nel mese di ottobre 2013 e di 60.034 nel mese di maggio. Il totale complessivo di accessi al sito internet della Commissione , per l'intero anno 2013, è di ben 683.206 accessi al sito

Il trend di interesse al sito internet da parte degli utenti risulta essere in continuo aumento e le pagine consultate nel 2013 sono 171.147 a fronte delle 169.883 del 2012.

Nel 2013 il totale della banda usata è stato di 45.05 GB, in netto aumento rispetto alla banda usata nel 2012, pari per l'intero anno a 43.60 GB, (il dato registrato nel 2011 è stato pari a 15.30 GB, nel 2010 la banda usata in totale era stata pari a 7.25 GB).

Figura 9: accessi al sito della Commissione nell'anno 2013

Riepilogo mensile

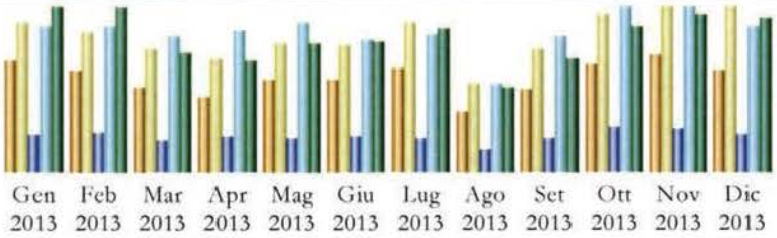

Mese	Visitatori diversi	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
Gen 2013	4909	6629	14791	58484	4.75 GB
Feb 2013	4551	6254	15754	58288	4.59 GB
Mar 2013	3763	5417	12973	54477	3.32 GB
Apr 2013	3359	5032	14478	57030	3.07 GB
Mag 2013	4062	5692	13186	60034	3.55 GB
Giu 2013	4063	5618	13990	53345	3.61 GB
Lug 2013	4579	6655	13523	55261	3.99 GB
Ago 2013	2678	3892	9055	35850	2.37 GB
Set 2013	3702	5421	13287	54936	3.12 GB
Ott 2013	4780	6968	17704	68307	4.05 GB
Nov 2013	5158	7488	17267	68690	4.37 GB
Dic 2013	4542	7609	15139	58504	4.26 GB
Totale	50146	72675	171147	683206	45.05 GB

Nelle successive figure 10, 11, 12 sono riportati i dati relativi ai numeri di accessi al sito della Commissione per giorni del mese, per settimana, per giorni della settimana e per ora.

Figura 10: accessi al sito per giorni del mese

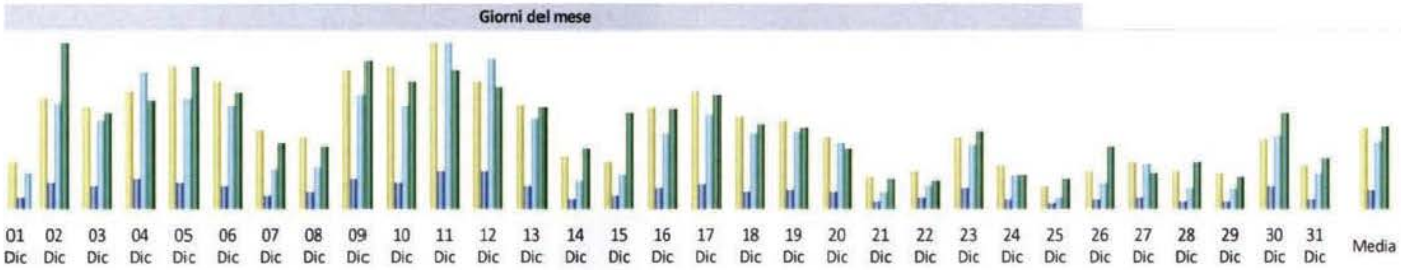

Giorno	Numero di visite	Pagine	Accessi	Banda usata
01 Dic 2013	141	267	968	103.11 MB
02 Dic 2013	330	709	2973	291.38 MB
03 Dic 2013	309	612	2484	162.60 MB
04 Dic 2013	356	846	3772	182.53 MB
05 Dic 2013	428	731	3067	241.83 MB
06 Dic 2013	384	631	2876	195.97 MB
07 Dic 2013	237	354	1107	111.08 MB
08 Dic 2013	218	454	1140	104.94 MB
09 Dic 2013	419	829	3136	250.66 MB
10 Dic 2013	428	713	2905	216.09 MB
11 Dic 2013	517	1019	4780	233.19 MB
12 Dic 2013	382	1018	4153	204.71 MB
13 Dic 2013	312	630	2500	172.14 MB
14 Dic 2013	158	262	755	100.64 MB
15 Dic 2013	138	340	929	162.86 MB
16 Dic 2013	306	544	2103	168.85 MB
17 Dic 2013	353	651	2649	193.79 MB
18 Dic 2013	279	467	2122	142.90 MB
19 Dic 2013	269	513	2139	136.66 MB
20 Dic 2013	217	434	1832	103.24 MB
21 Dic 2013	96	161	435	49.20 MB
22 Dic 2013	112	313	627	48.05 MB
23 Dic 2013	215	567	1779	131.87 MB
24 Dic 2013	128	232	917	58.18 MB
25 Dic 2013	65	119	267	50.94 MB
26 Dic 2013	110	231	726	106.75 MB
27 Dic 2013	143	274	1222	59.73 MB
28 Dic 2013	113	190	577	80.70 MB
29 Dic 2013	106	166	564	52.32 MB
30 Dic 2013	209	601	2042	164.07 MB
31 Dic 2013	131	261	958	84.78 MB
Media	245.45	488.35	1887.23	140.83 MB
Totale	7609	15139	58504	4.26 GB

Figura 11: Accessi per giorni della settimana

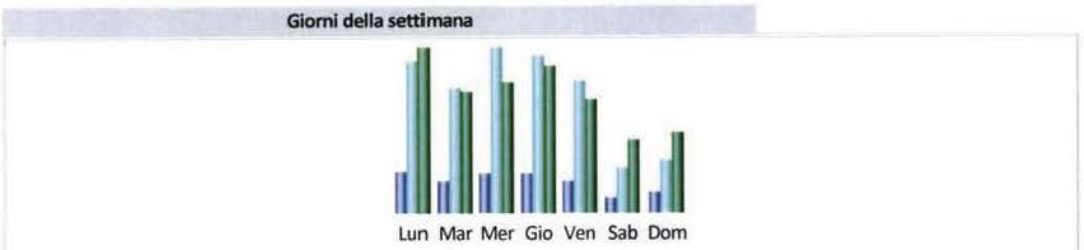

Giorno	Pagine	Accessi	Banda usata
Lun	650	2406.60	201.37 MB
Mar	493.80	1982.60	143.09 MB
Mer	612.75	2735.25	152.39 MB
Gio	623.25	2521.25	172.49 MB
Ven	492.25	2107.50	132.77 MB
Sab	241.75	718.50	85.40 MB
Dom	308	845.60	94.26 MB

Figura 12: accessi per ore

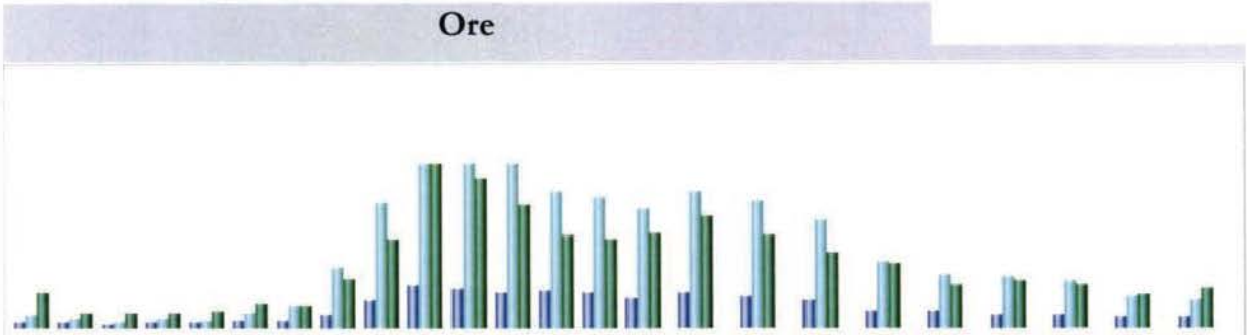

Ore	Pagine	Accessi	Banda usata	Ore	Pagine	Accessi	Banda usata
00	165	396	101.47 MB	12	1187	4414	262.47 MB
01	170	296	40.22 MB	13	1120	4225	252.08 MB
02	93	178	42.35 MB	14	980	3897	266.38 MB
03	176	261	42.79 MB	15	1135	4419	311.87 MB
04	139	248	48.06 MB	16	1021	4119	261.17 MB
05	191	443	64.77 MB	17	916	3492	213.32 MB
06	225	708	62.22 MB	18	510	2139	180.37 MB
07	427	1924	138.31 MB	19	508	1683	119.21 MB
08	885	4048	248.44 MB	20	424	1625	133.61 MB
09	1375	5585	483.63 MB	21	423	1528	119.51 MB
10	1245	5553	424.26 MB	22	314	1008	92.36 MB
11	1175	5440	347.17 MB	23	335	875	109.73 MB

Nella seguente figura 13 vengono riportati i visitatori divisi per nazione di provenienza

Figura 13: accessi al sito della Commissione per nazioni di provenienza

Nazioni (Prime 10) - Elenco completo

Nazioni		Pagine	Accessi	Banda usata
Italy	it	11023	51626	2.87 GB
China	cn	1334	1334	836.68 MB
United States	us	1018	1389	189.37 MB
Sconosciuti	unknown	725	2654	33.62 MB
Japan	jp	451	451	112.07 MB
Germany	de	253	296	122.43 MB
Great Britain	gb	105	147	67.62 MB
Ukraine	ua	42	42	6.16 MB
Denmark	dk	32	32	273.58 KB
Canada	ca	31	89	14.26 MB
Altri		125	444	48.26 MB

Nella figura 14 vengono riportate le pagine iniziali di collegamento e le pagine di uscita e nella figura 15 le parole più frequentemente cercate nel sito dai visitatori.

Figura 14: pagine iniziali e pagine di uscita

Pagine-URL (Prime 10) - Elenco completo - Pagine iniziali - Pagine d'uscita

863 pagine-url diverse	Accessi	Dimensione media	Pagine iniziali	Pagine d'uscita
/default.aspx	1411	9.31 KB	1013	496
/i-lavori-della-commissione/primo-piano/2010/aprile/faq.aspx	1113	22.55 KB	828	867
/media/42611/massimario%2015%20-%20intranet.pdf	1028	454.73 KB	797	818
/media/33215/massimario.xiii.1.pdf	435	363.56 KB	344	330
/modulistica.aspx	346	7.51 KB	143	117
/i-lavori-della-commissione/cronologia-plenum.aspx	344	6.50 KB	26	23
/la-commissione/composizione-attuale.aspx	276	9.20 KB	49	93
/1981.aspx	252	20.51 KB	216	214
/media/38174/massimario%2014.1.pdf	242	1.50 MB	173	168
/i-lavori-della-commissione/sedute_2013.aspx	228	5.64 KB	13	43
Altri	9464	328.91 KB	4007	4440

Figura 15: frasi e parole più cercate nel sito

Frasi cercate (Prime 10)
Elenco completo

517 frasi chiave diverse	Ricerche	Percentuale
commissione accesso	10	1.5 %
diniego accesso agli atti	5	0.7 %
diritto accesso consiglieri comunali atti commissioni	5	0.7 %
commissione per l accesso	5	0.7 %
commizsione accesso	4	0.6 %
documento amministrativo	4	0.6 %
commissione accesso documenti amministrativi	4	0.6 %
commissione accesso agli atti	4	0.6 %
avvio di verifica fiscale un esposto	4	0.6 %
accesso atti amministrativi	4	0.6 %
Altre frasi	578	92.1 %

Parole cercate (Prime 10)
Elenco completo

985 parole chiave diverse	Ricerche	Percentuale
accesso	372	9.4 %
atti	224	5.6 %
di	157	3.9 %
agli	125	3.1 %
amministrativi	101	2.5 %
per	90	2.2 %
documenti	87	2.2 %
commissione	81	2 %
l	55	1.3 %
ai	53	1.3 %
Altre parole	2592	65.8 %

4. Le sedute della Commissione per l'accesso dal 2006 al 2013

Nel 2013, anche in presenza di un numero minore di riunioni nel corso dell'anno (dalle 17 riunioni del 2012 si è passati a 15 nel 2013), si è tuttavia ulteriormente accentuata la propensione all'aumento dei lavori della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi,

Il numero dei ricorsi trattati è infatti sempre in progressiva crescita, a partire dal 2006, anno in cui sono state attribuite alla Commissione le funzioni giustiziali, a seguito delle modifiche all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, operate dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Le date in cui, nel corso dell'anno 2013, la Commissione si è riunita in adunanza plenaria sono: 17 gennaio; 7 febbraio; 28 febbraio; 27 marzo; 18 aprile; 14 maggio; 18 giugno; 11 luglio; 18 luglio; 12 settembre; 3 ottobre; 25 ottobre; 18 novembre; 2 dicembre; 19 dicembre.

Figura 16: numero delle riunioni per anno

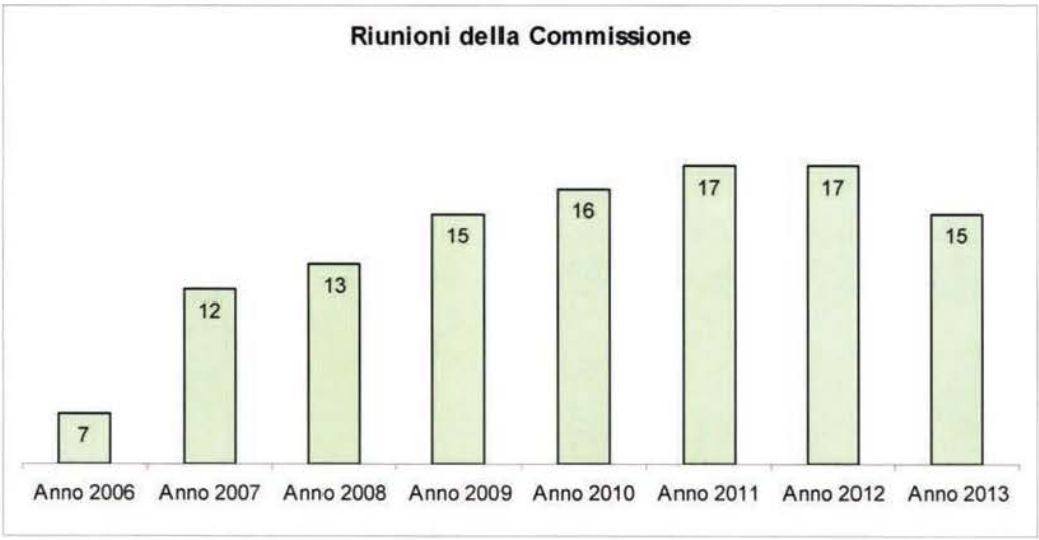

Nella seguente figura 17 è riportato, anno per anno, il numero di ricorsi e pareri esaminati dalla Commissione dal 2006 al 2013.

In particolare, si è registrato un continuo incremento delle attività giustiziali della Commissione, a fronte di una progressiva riduzione dei pareri. Nel 2013, il numero dei ricorsi trattato è aumentato, passando da 1045 del 2012 a 1095

Figura 17 ricorsi e pareri trattati dal 2013 al 2014

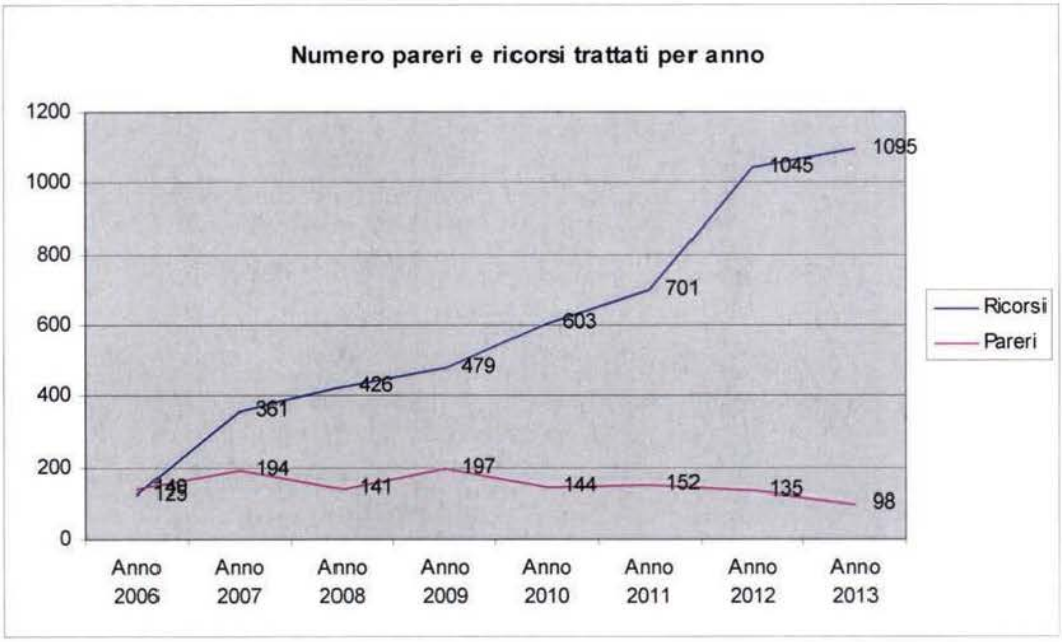

Nel grafico di cui alla **Figura 17** è riportato il dettaglio della crescita delle attività della Commissione.

A partire dal 2006 - anno nel quale, come si è detto, si è aggiunta, alle originarie funzioni consultive della Commissione anche l'attività giustiziale di decisione dei ricorsi avverso i dinieghi di accesso - si nota che, sia i ricorsi sia i pareri registrano una crescita tendenziale fino al 2007. Crescono, comunque, più velocemente i ricorsi rispetto ai pareri. Dopo il 2007 si registra, invece, una decrescita delle richieste di parere fino al 2008 e fronte di una continua crescita dei ricorsi. Quindi i pareri risultano di nuovo in crescita nel 2009, per poi subire un'ulteriore flessione nel 2010 e quindi crescere lievemente nel 2011 e nuovamente decrescere nel 2012.

L'andamento altalenante sopradescritto caratterizza, nell'intervallo temporale esaminato, le richieste di pareri (sono state 140 le richieste di parere alla Commissione nel 2006, 194 le richieste di parere nel 2007; 141 le richieste di parere nel 2008; 197 nel 2009; 144 nel 2010 e 152 nel 2011, 135 nel 2012 e 98 nel 2013). Diversamente, per i ricorsi, nello stesso periodo, si registra un continuo incremento.

La decrescita dei pareri, da un lato è una diretta conseguenza del potenziamento del Sito Internet della Commissione e della continua e attenta opera di informazione e assistenza svolta dalla Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso, attraverso la linea telefonica di *front-line* (06/67796700) e attraverso la casella di posta elettronica certificata dedicate

interamente alla Commissione per l'accesso, diretta non solo ai cittadini ma anche alle amministrazioni.

In particolare, come si può evincere osservando la **Figura 17,** i ricorsi sono stati: 1095 nel 2013; 1045 nel 2012; 701 nel 2011; 603 nel 2010; 479 nel 2009; 426 nel 2008, 361 nel 2007 e 125 nel 2006.

Il dato registrato testimonia la sempre crescente rilevanza delle funzioni *giustiziali* svolte dalla Commissione per l'accesso attraverso il rimedio amministrativo del ricorso contro i dinieghi di accesso previsto dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990.

Tale forma d'impugnazione è divenuta - anche grazie all'introduzione della possibilità di presentare i ricorsi a mezzo PEC - uno strumento largamente conosciuto ed impiegato da un numero sempre crescente di cittadini per risolvere le controversie in materia d'accesso ai documenti amministrativi con la Pubblica Amministrazione, in luogo del ricorso in sede giurisdizionale, determinando di conseguenza un crescente, connesso effetto deflattivo sul contenzioso dinanzi ai TAR in materia d'accesso.

Figura 18 dettaglio delle sedute della Commissione nel 2013

	Data	Pareri	Ricorsi	Fuori Sacco		
		Totale	Totale	Pareri	Ricorsi	Totale
	17/01/2013	**4**	**70**	**1**	**1**	**2**
	07/02/2013	**8**	**54**			**0**
	28/02/2013	**10**	**63**			**0**
	27/03/2013	**8**	**63**		**1**	**1**
	18/04/2013	**12**	**54**			**0**
	14/05/2013	**8**	**54**			**0**
	18/06/2013	**6**	**77**		**3**	**3**
	11/07/2013	**4**	**78**			**0**
	18/07/2013	**4**	**78**	**1**		**1**
	12/09/2013	**0**	**91**			**0**
	03/10/2013	**8**	**82**		**1**	**1**
	25/10/2013	**7**	**117**	**1**	**2**	**3**
	18/11/2013	**6**	**86**			**0**
	02/12/2013	**4**	**61**			**0**
	19/12/2013	**6**	**59**			**0**
	TOTALE	**95**	**1087**	**3**	**8**	**11**

Totale Generale Pareri	*Totale Generale Ricorsi*
98	1095

Nella **figura 18** sono riportati nel dettaglio pareri e ricorsi sottoposti all'esame della Commissione per l'accesso nelle singole sedute tenute nell'anno 2013.

5 Il decreto legislativo n. 33 del 2013 e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013, ha sostanzialmente ripreso i principi e i contenuti dell'articolo 11 del d.lgs. n. 150 - che è stato espressamente abrogato - ampliando la portata della trasparenza organizzativa dell'amministrazione, confermando l'obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali degli atti organizzativi e relativi all'esercizio dei servizi pubblici e alla misurazione delle prestazioni e introducendo il nuovo istituto dell'accesso civico, quale strumento offerto al cittadino per vigilare sul corretto, efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Anche se la presente relazione si riferisce all'attività svolta dalla Commissione per l'accesso, che attiene esclusivamente alla trasparenza intesa come accesso ai documenti amministrativi, appare tuttavia utile qualche cenno in riferimento alle nuove disposizioni, introdotte dal citato decreto legislativo, che pur non avendo direttamente modificato le norme sull'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 (che anzi sono espressamente fatte salve dall'articolo), comportano ricadute sull'attività e sul ruolo della Commissione per l'accesso.

La legge anticorruzione n. 190/2012, all'articolo 1, comma 35, ha delegato al Governo "*il riordino della disciplina riguardante gli* ***obblighi*** *di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte* ***delle pubbliche amministrazioni***".[9]

Al successivo comma 36 ha precisato che la delega attiene al livello essenziale delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – "*a fini di…contrasto della corruzione e della* ***cattiva*** *amministrazione*".

All'articolo 1, il d.lgs. n 33 del 2013 stabilisce il principio generale di trasparenza posto a salvaguardia dell'efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

In particolare, il principio di trasparenza è inteso come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". Si tratta, di fatto, così come formulato dal legislatore, di una forma di controllo generalizzato e diffuso non soltanto di

[9] In attuazione della legge delega n.190 del 2012, è stato emanato il d.lgs. n 33 del 2013 che, all'articolo 1, stabilisce il principio generale di trasparenza posto a salvaguardia dell'efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. In particolare, il principio di trasparenza è inteso come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*". L'art. 5 del d.lgs. n.33/2013 ha introdotto, a tutela del principio di trasparenza, uno specifico "*accesso civico*", finalizzato ad ottenere la pubblicazione di quei "*documenti, informazioni o dati*" che malgrado rientrino nell'obbligo di pubblicazione, non siano stati pubblicati.

stretta legalità ma anche di merito. Lo stesso articolo 1, al secondo comma, precisa che la trasparenza è assicurata "*nel* rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezioni dei dati personali", e "concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino". Viene, inoltre, riconosciuto al cittadino uno specifico "*diritto ad una buona amministrazione*", che viene collocato tra i "*diritti civili, politici e sociali*" che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con conseguente attribuzione del rilievo previsto dall'art. 117, lett. m), della Costituzione.

5.1 L'accesso civico

L'art. 5 del citato d.lgs. n.33 del 2013 ha introdotto, a tutela del principio di trasparenza uno specifico "*accesso civico*", finalizzato ad ottenere la pubblicazione di quei "*documenti, informazioni o dati*" che malgrado rientrino nell'obbligo di pubblicazione, non siano stati pubblicati. Si tratta di un nuovo istituto giuridico che, di fatto, non attribuisce un vero e proprio diritto d'accesso ma una specifica azione di adempimento, finalizzata ad ottenere, dal responsabile della trasparenza, l'adempimento dell'obbligo di pubblicità e che prevede anche lo strumento di un ricorso amministrativo al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241/90.

La nuova figura dell'accesso civico si presta ad una serie di dubbi interpretativi. Innanzi tutto si deve osservare che l'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 33 /2013 afferma che "la trasparenza *è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche* ". Posto in questi termini il concetto di "trasparenza" appare poco chiaro, non essendo univoci i termini "accessibilità totale" e "informazioni" su cui esso è fondato.

Infatti, per "accessibilità" si può intendere la *generica* possibilità di accedere ad una informazione, o lo specifico concetto *tecnico- giuridico* di possibilità di esercitare il diritto d'accesso così come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

In realtà, stando al dato letterale del dettato normativo qui in esame, l'accessibilità (*in senso tecnico giuridico*) sembra intervenire solo – ed eventualmente – in seconda battuta, nel caso in cui la conoscibilità a mezzo della pubblicità sia insufficiente. La trasparenza dovrebbe quindi essere intesa come ***conoscibilità*** o, al più, come ***pubblicità*** e non già come accessibilità in senso tecnico.

Inoltre si osserva che l'affermazione di principio dell'accessibilità totale, formulata dall'art. 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è in parte attenuata

dal successivo articolo 4, comma 6, che fa espressamente salvi i limiti oggettivi all'accesso posti dall'art. 24 della legge n. 241/90.

La novità di maggior rilievo che emerge dalle disposizioni in esame è il fatto sostanziale che viene meno la necessità di uno specifico interesse dell'accedente e che l'accesso civico è esteso non solo ai documenti amministrativi ma anche alle semplici informazioni, escluse ai sensi della legge n. 241 del 1990 dall'accesso. Peraltro, l'art. 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 non chiarisce quale sia l'oggetto specifico del termine "informazioni".

Tuttavia, la legge n. 241 del '90, tuttora vigente, continua a consentire, in linea di principio, l'accesso ai soli "*documenti amministrativi*", dando di essi, all'art. 22, comma 1, lettera d), la specifica definizione, escludendo – almeno di regola – l'accesso alle semplici "*informazioni*", intese nel senso residuale di "notizie" non materializzate in un documento, cartaceo o informatico.

Viceversa, la legge delega n. 190 del 2012 parla di accesso agli "*atti, documenti e informazioni*", senza specificare se ci sia una qualche differenza tra questi termini.

Nel d.lgs. .n. 33 del 2013[10] è adottato il termine "informazioni" in senso certamente omnicomprensivo, assorbendo in esso anche l'area in precedenza assegnata al diritto d'accesso; e questo anche se poi al successivo art. 3 si parla di "*tutti i* ***documenti,*** *le* ***informazioni*** *e i* ***dati*** *oggetto di pubblicazione obbligatoria*". In ogni caso, anche le "informazioni" e i "dati", una volta pubblicati sui siti internet istituzionali, acquisiscono un formato elettronico, che li rende anch'essi, a tutti gli effetti, "documenti amministrativi" ai sensi della definizione contenuta nella legge n. 241/90. Di conseguenza, può verificarsi la circostanza che *su uno stesso documento amministrativo* possano essere operati *due distinti accessi*: quello esercitato ai sensi della legge n. 241/90 e quello previsto ai sensi del d.lgs. n. 33/del 2013.

Una distinzione tra i due ambiti applicativi è data dal fatto che la trasparenza generale di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.33 del 2013 concerne specificatamente i documenti e le informazioni inerenti "*l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*", mentre l'accesso esercitato ai sensi della lege n.241 del 1990 riguarda i documenti residuali che non rientrino in tale categoria. Ma, dato che è difficile immaginare documenti e informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni che non attengano né alla loro organizzazione né alla loro attività, di fatto, la sfera di pertinenza dell'accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e quella della trasparenza ex decreto n. 33/2013, in larga parte appaiono coincidere, Tuttavia, dal dato testuale dell'art. 4, comma 7, del decreto n. 33 del 2013, emerge che sono lasciati alla vecchia disciplina dettata dalla legge n. 241 del 1990 solo gli "*atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità*".

---

[10] In modo identico a quanto già risultante nel testo dell'abrogato articolo 11 del decreto n. 150 del 2009.